

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1100

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTANI ELETTA, POCHETTI, BARDELLI, GRAMEGNA,  
GATTI, TESSARI GIANGIACOMO, FACCHINI, RAMELLA,  
CRESCO, FERRARI MARTE, BALDASSI, MIANA, CORALLO,  
CERRA, GUGLIELMINO, FANTACI, MANCUSO, BISIGNANI**

*Presentata il 3 febbraio 1977*

**Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei dipendenti  
da imprese di trasformazione, manipolazione e commercia-  
lizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici**

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici e che svolgono la propria attività in connessione con l'attività agricola, è questione che si trascina da molto tempo, data la carenza di una normativa che definisca, ai fini previdenziali ed assistenziali, il carattere di queste attività e la conseguente individuazione del settore merceologico di appartenenza dell'impresa. Tale carenza legislativa ha determinato contraddizioni e distorsioni, sia nel trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori (ad identica attività professionale sono inquadrati in tre diversi settori: industriale, commerciale e agricolo), sia nei costi delle imprese (ad identiche situazioni di impresa oneri contributivi differenziati).

Il problema si pose in evidenza già negli anni '60, ed il legislatore l'affrontò nel corso della discussione ed approvazione del-

la legge 12 marzo 1968, n. 334 (« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alla prestazione previdenziale ») dettando all'articolo 9 le seguenti norme:

« In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese individuali e associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi od assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese... ».

Il carattere di provvisorietà di tale norma, nonché l'esigenza da parte del Parlamento di operare per giungere alla sistemazione definitiva del problema sono del tutto evidenti.

Ma poiché, a diversi anni di distanza, non è intervenuta in proposito alcuna nuova

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iniziativa legislativa, e considerato che la situazione differenziata esistente configura una situazione in contrasto con il principio di eguaglianza affermato dall'articolo 53 della Costituzione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Si è venuta così a creare una situazione di incertezza e di carenza legislativa che preoccupa migliaia di lavoratori dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici (soprattutto perché ciò potrebbe favorire il tentativo di trasferimento degli stessi lavoratori dall'inquadramento industriale a quello agricolo, con tutte le conseguenze negative che sono assai note), come preoccupa gli stessi dirigenti delle aziende cooperative, i quali temono, nella delicata situazione venutasi a determinare nei rapporti con i propri dipendenti, di perdere parte della mano d'opera più qualificata. Si pone ora, pertanto, l'urgente problema di trovare in sede legislativa una definitiva sistemazione dell'intera materia che valga per tutto il territorio nazionale a salvaguardare i diritti dei lavoratori ed a garantire, nel contempo, il rispetto delle prerogative delle stesse imprese realizzando una condizione di uguaglianza. È quanto ci si propone di fare con il seguente disegno di legge.

Specificatamente, con gli articoli 1 e 3, si propone che il nuovo e definitivo trattamento, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, dei dipendenti da imprese non associate, di natura industriale, commerciale e agricola (escluse le aziende coltivatrici dirette) sia quello vigente nel settore dell'industria, con la sola eccezione dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione.

Lo stesso dicasi circa i dipendenti da imprese industriali, commerciali e agricole che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli zootecnici in forma associata, cooperativa e consortile.

Si sottolinea il concetto del passaggio al trattamento previsto, per queste stesse imprese, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori dell'industria, con i criteri e le modalità vigenti nello stesso settore, per significare che i proponenti non intendono porre in discussione un inquadramento giuridico delle imprese interessate diverso da quello previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Certa-

mente una riconsiderazione legislativa delle norme di cui al citato articolo del codice civile si pone, come si è già posto, per altro, il problema della riforma della legislazione cooperativistica ai fini di adeguarla allo spirito della Costituzione, di renderla corrispondente alla realtà e alle esigenze del moderno movimento cooperativo, precisare natura, caratteristiche e scopi della cooperazione, basata sui principi di mutualità e di solidarietà per definire nettamente i confini fra questa ed altre attività associazionistiche a carattere speculativo. L'uno e l'altro sono problemi di vastissima portata che non possono trovare soluzione in sede di discussione di una questione urgente quale quella al nostro esame. Quel che si pone in questa sede, invece, è una separazione netta fra natura dell'impresa ai diversi scopi e obblighi dell'impresa ai soli fini del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti.

Tale soluzione, mentre consentirà l'unicità del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori del settore, porrà le stesse imprese, singole o associate (escluse le aziende coltivatrici dirette e fatte salve le dovute differenziazioni previste dall'articolo 4 del presente disegno di legge), nelle condizioni di sostanziale eguaglianza a cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale, garantendo loro nel contempo il mantenimento dei diritti e delle agevolazioni della politica agraria, nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 propone l'attuazione di nuove norme riguardanti le indennità ordinarie e straordinarie di disoccupazione per i lavoratori che operano nello stesso settore.

In buona sostanza, si propone che i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, siano effettuati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale nella misura e secondo le norme della assicurazione obbligatoria DS per i lavoratori dell'industria, con alcune varianti necessarie, a nostro avviso, a garantire ai lavoratori che svolgono attività non continuativa all'interno delle imprese di trasformazione del settore la salvaguardia dei diritti già acquisiti, in relazione alla peculiarità del rapporto di lavoro, ed in conformità alle disposizioni di cui alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Ad esempio, operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli specie al centro sud, decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici (queste ultime in stragrande maggioranza) « sta-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gionali», molti dei quali, lavorando poche settimane all'anno, non potrebbero ottenere i requisiti necessari per aver diritto alla indennità disoccupazione ordinaria, qualora ci si attenesse strettamente alle norme contributive previste per il settore industria (52 contributi settimanali versati nel biennio precedente).

La riduzione della contribuzione a 102 contributi giornalieri versati nel biennio, come già previsto per il settore agricolo, offrendo la possibilità di maggiore tutela dei diritti di questi lavoratori che operano spesso in condizioni assai precarie, risponde a criteri di giustizia sociale.

Agli stessi criteri si ispira la normativa proposta nello stesso articolo 2 relativa alle indennità speciali di disoccupazione.

Considerata la diversità della natura delle imprese che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti dell'agricoltura (il cui tratto caratteristico fondamentale è dato dalla finalità sociale dell'acquisizione del valore aggiunto derivante dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli rispetto alla acquisizione individuale e privata), si propone, con la nuova normativa di cui all'articolo 4, una differenziazione nella applicazione delle aliquote contributive, sia di quelle a carico delle imprese che di quelle a carico dei lavoratori.

I livelli di applicazione di tali aliquote secondo le peculiarità dell'impresa (se industriale o commerciale, o agricola, o trasformatrice in forma associata di prodotti agricoli conferiti in netta prevalenza dai soci) si commentano da sé. Qualche considerazione va rilevata circa gli scopi che si intendono conseguire con la suggerita differenziazione contributiva. Anzitutto si in-

tende rispondere alla esigenza di incentivare e sostenere lo sviluppo delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che si collegano direttamente e organicamente all'attività agricola, con particolare riferimento allo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, delle forme associative, delle cooperative e loro consorzi. È questa la scelta indicata dall'articolo 45 della Costituzione ed è la via da seguire per elevare l'agricoltura italiana ai livelli di produttività ed efficienza raggiunti nella Comunità europea.

In secondo luogo, poiché la nuova disciplina qui contenuta, riferita alle prestazioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, implica anche una certa maggiorazione dei costi a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, si prevede per le imprese e per i loro dipendenti, già inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo, un aumento dei livelli contributivi, nonché l'applicazione delle nuove aliquote ai salari di fatto anziché al sistema vigente in agricoltura dei salari convenzionali, al fine di porre l'Istituto nazionale di previdenza sociale nelle condizioni di far fronte ai relativi nuovi oneri.

A tale necessità risponde anche l'ultimo comma dell'articolo 4.

Onorevoli colleghi, consapevoli dell'importanza e della complessità della materia che abbiamo di fronte, i proponenti auspicano che possa verificarsi, sulla presente come su altre proposte riguardanti la stessa materia, un confronto sereno e costruttivo, allo scopo di giungere rapidamente a una soluzione che, rispondendo positivamente alle attese dei lavoratori interessati, tenga conto nel contempo delle esigenze di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione democratica ad essa collegata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Ai lavoratori dipendenti da imprese non associate, industriali, commerciali e agricole non coltivatrici dirette, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli spettano — con la sola eccezione dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione — le prestazioni previdenziali e assistenziali previste per i lavoratori dell'industria, che vengono erogate dai rispettivi enti previdenziali ed assistenziali nella misura e con i criteri e le modalità vigenti nel settore industria.

Identici diritti hanno i lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali e agricole, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in forma associata, cooperativa o consortile.

### ART. 2.

Per i lavoratori indicati nel precedente articolo, il trattamento ordinario di disoccupazione è erogato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale nella misura e secondo le norme della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dell'industria.

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, per aver diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione, devono avere versato contributi per 102 giornate nel biennio.

Ai lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che abbiano maturato il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, viene erogata, su domanda degli interessati da presentarsi all'Istituto nazionale di previdenza sociale entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta, una indennità speciale di disoccupazione pari al 66 per cento della retribuzione, qualora abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, ovvero pari al 40 per cento della retribuzione qualora abbiano effettuato 101 giornate di lavoro nell'anno.

Per retribuzione ai sensi del comma precedente s'intende quella contrattuale giornaliera (esclusa l'indennità per lavoro straordinario) vigente nel mese di dicembre per i lavoratori dipendenti dalle imprese di

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cui all'articolo 1 aventi la identica qualifica di colui che richiede per quell'anno la corresponsione dell'indennità speciale.

Ai fini del computo delle giornate di lavoro che danno diritto all'indennità speciale di disoccupazione di cui al presente articolo le giornate effettuate presso le imprese di cui all'articolo 1 si sommano con quelle eventualmente prestate in altri settori.

In tali casi, l'indennità speciale di disoccupazione di cui al presente articolo spetta a condizione che le giornate lavorate, o comunque retribuite nell'anno, risultino in prevalenza effettuate presso le imprese di cui all'articolo 1.

L'indennità speciale viene erogata per la durata massima di 90 giorni l'anno, ed è sostitutiva, per le giornate per le quali viene corrisposta, dell'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Alla corresponsione della indennità speciale provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Tanto le indennità ordinarie che quelle speciali di disoccupazione sono maggiorate dagli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione e quello speciale di cui al presente articolo sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

## ART. 3.

Le imprese indicate all'articolo 1 sono tenute — fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 4 — all'osservanza delle norme vigenti per il settore industria relativamente alla denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori soggetti alle varie forme di assicurazione sociale obbligatoria, al versamento dei relativi contributi e a quanto altro attiene alla materia assicurativa e contributiva.

## ART. 4.

La misura delle aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria dalle imprese di cui all'articolo 1 è:

a) per le imprese industriali e commerciali, associate o non, quella stabilita

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per i relativi settori dalle vigenti norme di legge;

b) per le imprese agricole non associate, o, se associate, diverse da quelle di cui al punto c), quella vigente per il settore agricolo, aumentata di 1/5 per la parte a carico dei datori di lavoro e di 1/4 per la parte a carico dei lavoratori;

c) per le imprese agricole associate, cooperative e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi, che manipolano, trasformano e commercializzano per almeno due terzi, salvo cause di forza maggiore dovute ad avversità naturali, il prodotto conferito dai soci, quella vigente per il settore agricolo aumentata di un sesto per la parte a carico dei datori di lavoro e di un quarto per la parte a carico dei lavoratori.

Le aliquote contributive si applicano sul salario di fatto del lavoratore anche per le imprese di cui alle precedenti lettere b) e c). Per le stesse imprese la retribuzione soggetta a contributo è quella indicata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I provvedimenti agevolativi già disposti in attuazione dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, non si applicano alle imprese di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che dispone l'estensione a tutto il territorio montano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 si applica alle imprese di cui alle lettere b) e c) del presente articolo limitatamente alle agevolazioni fiscali e non anche a quelle contributive.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene alle prestazioni previdenziali e assistenziali spettanti ai lavoratori e dal primo giorno del trimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge per la parte relativa ai contributi dovuti dalle imprese di cui all'articolo 1 ai vari enti previdenziali e assistenziali.

È abrogata ogni norma incompatibile con quelle della presente legge.